



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*  
NUCLEO DI VALUTAZIONE ATTI UE

E, p.c.

- Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per le politiche europee  
Servizio informative parlamentari e Corte di  
giustizia UE
- Al Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile
- Al Capo Dipartimento per la programmazione  
strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a  
rete, informativi e statistici
- Al Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le  
politiche abitative e urbane, le infrastrutture  
idriche e le risorse umane e strumentali
- Alla Dott.ssa Grazia Maria Cacopardi

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica Cod. Consiglio 10787/21 Cod. interistituzionale 2021/0228(COD) Cod. Commissione COM(2021) 402 final.

In riscontro alla nota n. 6788-P del 20/07/2021 di codesto Dipartimento, si trasmette, in allegato, la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio indicata in oggetto.

IL COORDINATORE  
(Cons. Chiara Palermo)



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.

- **Codice della proposta:** 10787/21
- **Codice interistituzionale:** 2021/0228(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

##### Quadro normativo:

Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
Direttiva (UE) 2016/798, che ha abrogato la direttiva 2004/49/CE, nonché della Direttiva 2012/34/UE.

##### Finalità generali

La presente proposta è concepita come *lex specialis* che affronta alcune delle conseguenze del fatto che il diritto dell'Unione non è più applicabile al Regno Unito e che, salvo diversa disposizione, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dalla commissione intergovernativa cesseranno di essere validi ai sensi del diritto dell'Unione a decorrere **dal 30 settembre 2021**. Lo stesso vale per le licenze di esercizio rilasciate dall'autorità competente del Regno Unito. La proroga proposta si limita a quanto strettamente necessario a tale riguardo al fine di evitare perturbazioni nelle operazioni transfrontaliere e la sua applicazione è prevista solo per un periodo di tempo limitato. Per il resto continueranno ad applicarsi le disposizioni generali della direttiva (UE) 2016/798, che ha abrogato la direttiva 2004/49/CE, nonché della direttiva 2012/34/UE. La presente proposta è pertanto del tutto coerente con la normativa vigente.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

<b>1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica</b>
La proposta, riguardante la sicurezza e la connettività delle ferrovie, integra la direttiva (UE) 2016/798, che ha abrogato la direttiva 2004/49/CE, e la direttiva 2012/34/UE. L'intento è quello di garantire la continuità dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito oltre il 30 settembre 2021
<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
La base giuridica è costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
Poiché la proposta integra il diritto vigente dell'Unione con disposizioni intese ad agevolarne la corretta applicazione in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, il suo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione a livello dell'Unione. Il regolamento (UE) 2020/2222 stabilisce misure volte garantire la continuità dei servizi ferroviari transfrontalieri dell'UE con il Regno Unito. La proroga proposta riguardante la durata di tali misure, senza modificarne in altro modo la portata o il contenuto, si limita a quanto è strettamente necessario per consentire l'entrata in vigore degli accordi transfrontalieri negoziati dallo Stato membro interessato, garantendo così il conseguimento del suddetto obiettivo. La misura è pertanto considerata proporzionata.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
Trattandosi di un atto modificativo, esso deve assumere la forma dell'atto che modifica, ossia il regolamento (UE) 2020/2222. Pertanto, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce l'unico formato adeguato di atto giuridico. L'urgenza è giustificata dal fine di garantire la continuità dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito oltre il 30 settembre 2021-
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto garantisce anche alle imprese nazionali di poter esercitare con le loro licenze servizi nella tratta interessata dal Regolamento 2020/2222.
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
Non si ravvisano allo stato attuale.

## C. Valutazione d'impatto

<b>1. Impatto finanziario</b>
Date l'eccezionalità della situazione e la durata limitata della misura proposta, non è necessaria una valutazione d'impatto. Non sono disponibili opzioni politiche sostanzialmente e giuridicamente diverse dall'opzione proposta.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Non si ravvisano effetti sull'ordinamento nazionale allo stato attuale.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
Non si ravvisano i provvedimenti sono rilasciati a livello nazionale.
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Non si ravvisano effetti allo stato attuale-
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
La proposta non ha alcuna incidenza sull'applicazione o sulla tutela dei diritti fondamentali.

### Altro

Nulla da segnalare
--------------------

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.

- Codice della **proposta**: 10787/21
- **Codice interistituzionale**: 2021/0228(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente**: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<b>NON APPLICABILE</b>		